

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 GIU. 2001

=====

ADDI' **28 GIU. 2001** NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE-ARACRI-CIARAMELLETTI-ROBILOTTA-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° 899

OGGETTO: Approvazione schema convenzione tra
Regione Lazio e Camere di Commercio concernente la delega dei compiti amministrativi relativi
alla tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane.



899 28 GIU. 2001

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e Camere di Commercio
concernente la delega dei compiti amministrativi relativi alla tenuta dell'Albo delle
imprese artigiane

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO l'art.13, quarto comma, della legge 8 agosto 1985 n.443 il quale stabilisce che gli Albi provinciali delle imprese artigiane e le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e prevede che apposita convenzione regolamenti i conseguenti rapporti fra le Regioni e le Camere;

VISTO l'art.43 della legge regionale 6 agosto 1999 n.14, il quale stabilisce che le Camere di commercio provvedono alla tenuta ed alla gestione dell'Albo delle imprese artigiane;

VISTO l'art.4, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1999 n.17, il quale stabilisce che le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di commercio, che sono delegate ad espletare i compiti amministrativi relativi alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

PRESO ATTO dei numerosi incontri tra i funzionari del Dipartimento Sviluppo Economico e i funzionari delle Camere di commercio del Lazio;


RILEVATO che dai suddetti incontri è scaturito uno schema di convenzione conforme alle disposizioni dettate dalle suddette leggi, anche per quanto riguarda l'individuazione del contingente di personale necessario allo svolgimento dei compiti delegati e la destinazione del personale regionale attualmente in servizio presso le segreterie delle Commissioni provinciali;

VISTE la note n.4703 del 16/3/2001, n.3460 del 20/2/2001, n.15730 del 28/05/2001, n.13411 del 10/5/2001, con le quali le Camere di commercio di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo hanno comunicato di aver approvato il suddetto schema di convenzione;

RILEVATO che la Camera di Commercio di Rieti, alla data della presente delibera, non ha ancora comunicato di aver approvato lo schema di convenzione;

VISTO l'art.19 della citata L.R. 17/1999, il quale prevede che le spese relative ai compiti delegati sono finanziate con assegnazione di risorse regionali;

VISTO il bilancio regionale di previsione approvato con L.R. 10 maggio 2001, n. 11 e, in particolare, il capitolo n 11412 che prevede uno stanziamento



Handwritten signature

899 28 GIU. 2001
W

sufficiente a finanziare le spese derivanti dalla stipula della convenzione per l'anno 2001;

CONSIDERATA la necessità di procedere sollecitamente alla stipula delle convenzioni;

all'unanimità

DELIBERA:


- 1) di approvare l'unito schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico a stipulare con le Camere di Commercio di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo una convenzione conforme allo schema approvato con la presente deliberazione;
- 3) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico a stipulare con la Camera di Commercio di Rieti una convenzione conforme allo schema approvato con la presente deliberazione, non appena la suddetta Camera comunicherà di aver approvato lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 15 maggio 1997 n.127.

[Handwritten signature]

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



- 2 LUG. 2001

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
REGIONE LAZIO E C.C.I.A.A.

PREMESSO CHE:

- l'art.13, quarto comma, della L.443/1985 prevede che apposita convenzione regolamenti i rapporti tra Regioni e Camere di Commercio relativi alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane;
- l'art.43 L.R. 14/1999 prevede che le Camere di Commercio provvedono alla tenuta ed alla gestione dell'Albo delle imprese artigiane;
- l'art.4, quarto comma, della L.R. 17/1999 prevede che le Commissioni provinciali hanno sede presso le Camere di Commercio, che sono delegate ad espletare i compiti amministrativi relativi alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane;

TUTTO CIO' PREMESSO

la REGIONE LAZIO, rappresentata.....

e

La CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di,
rappresentata

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

TITOLO I
(Principi generali)

Articolo 1

1. La Regione Lazio (di seguito denominata "Regione") delega alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di (di seguito denominata "C.C.I.A.A."), le funzioni relative alla gestione operativa dell'Albo delle imprese artigiane, che la L.R.17/1999 (di seguito denominata "Legge") attribuisce alla Commissione Provinciale per l'Artigianato (di seguito denominata "C.P.A.")

Articolo 2

1. La Regione ha poteri di coordinamento e di indirizzo nel settore, nonché di vigilanza sulle attività di gestione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art.13 della Legge.



Handwritten signature and initials.

2. La Giunta Regionale, nell'ambito del potere di vigilanza, qualora ravvisi irregolarità o inadempienze da parte della C.C.I.A.A. nell'espletamento delle funzioni delegate, adotterà, previa diffida, gli opportuni provvedimenti.

TITOLO II (Sede)

Articolo 3

1. La C.P.A. ha sede ed uffici presso la C.C.I.A.A.
2. I locali messi a disposizione della C.P.A. dalla C.C.I.A.A. sono attualmente ubicati in, Via e risultano nella planimetria di cui all'allegato A.
3. Tali locali sono contrassegnati con apposita indicazione recante la scritta "REGIONE LAZIO – Commissione Provinciale per l'Artigianato di – Albo delle Imprese Artigiane".
4. La suddetta indicazione è apposta anche all'ingresso della sede camerale ed all'esterno, ove non ostino impedimenti di legge.

Articolo 4

1. La C.C.I.A.A. pone a disposizione della C.P.A. gli arredi, i macchinari e le linee telefoniche indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
2. Le eventuali integrazioni e sostituzioni relative a tale elenco saranno preventivamente comunicate dalla C.C.I.A.A. alla Regione (Assessorato alle Attività Produttive), che potrà far pervenire le proprie eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

TITOLO III (Funzioni)

Articolo 5

1. La C.C.I.A.A., in virtù della delega di cui all'art. 1, è tenuta ad espletare le seguenti funzioni:
 - gestione operativa dell'Albo delle imprese artigiane ed adempimenti relativi all'iscrizione, cancellazione e modificazione dell'iscrizione delle imprese dallo stesso;
 - rilascio di certificati e visure;
 - revisione, ogni trenta mesi, dell'Albo delle imprese artigiane;
 - apporto di contributi tecnici per le attività programmatiche e legislative del settore;

promozione di iniziative rivolte alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'artigianato (da disciplinare con separato accordo);
svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle attività artigiane (da disciplinare con il menzionato separato accordo);
elaborazione di una relazione annuale sulla situazione dell'artigianato in provincia.

2. La C.C.I.A.A. si impegna a garantire un livello efficiente dell'organizzazione del lavoro e del funzionamento dei servizi.

Articolo 6

1. La C.C.I.A.A. cura la gestione informatica dell'Albo, assicurando il collegamento con il Registro delle Imprese.

2. La proprietà delle informazioni contenute nell'Albo è della Regione: le stesse non possono essere cedute a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore regionale alle Attività Produttive.

Articolo 7

1. La gestione informatica dell'Albo deve consentire:

emissione di certificati e visure in tempo reale relative alle imprese artigiane iscritte in tutti gli albi provinciali della Regione;

aggiornamento mediante iscrizioni, cancellazioni e variazioni dell'archivio dell'Albo;

stato giornaliero delle movimentazioni e della consistenza dell'archivio.

2. Deve essere altresì consentita l'acquisizione in tempo reale di visure agli uffici regionali competenti in materia di artigianato.

Articolo 8

1. Le certificazioni ed ogni altro atto della C.P.A. sono redatti su carta riportante la seguente intestazione: REGIONE LAZIO – Commissione Provinciale per l'Artigianato di – presso la C.C.I.A.A.

TITOLO IV (Personale)

Articolo 9

1. Per l'espletamento delle funzioni delegate e previa comunicazione alla Regione (Dipartimento Sviluppo Economico) la C.C.I.A.A. si avvale di proprio personale che è adibito a tempo pieno a tali



compiti, nonché di personale che, secondo le esigenze organizzative dell'Ente, può essere destinato agli stessi compiti anche a tempo parziale, con modalità idonee a consentire l'accertamento dei relativi oneri.

2. La dotazione organica degli uffici della C.P.A., con le relative qualifiche funzionali, viene indicata nell'elenco di cui all'Allegato C. Le eventuali modificazioni ed integrazioni relative a tale elenco saranno concordate tra la C.C.I.A.A. e la Regione

3. Per far fronte ad eccezionali e motivate esigenze di carattere temporaneo, la C.C.I.A.A. potrà assumere personale a tempo determinato, previo accordo con la Regione .

Articolo 10

1. Il personale regionale in servizio presso le segreterie delle C.P.A., ove necessario, sarà distaccato, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla stipula della convenzione, presso la C.C.I.A.A. ove presta attualmente servizio, per consentire a quest'ultima di operare la sostituzione con personale proprio nel rispetto della pianta organica concordata.

2. La C.C.I.A.A., in presenza di domande di trasferimento di personale regionale nei propri ruoli, si impegna a garantire allo stesso quanto previsto dall'art.18 sesto comma della Legge.

Articolo 11


1. L'incarico di Segretario della C.P.A. è conferito dal Segretario Generale della C.C.I.A.A., d'intesa con il Presidente della C.P.A., a funzionario appartenente all'attuale Categoria D. La nomina e le eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate alla Regione (Dipartimento Sviluppo Economico).

TITOLO V (Spese rimborsabili)

Articolo 12

1. La Regione rimborsa alla C.C.I.A.A. le spese da questa sostenute per l'espletamento delle funzioni di cui all'art.5 e precisamente:

- a) costo del personale adibito all'espletamento dei servizi di segreteria della C.P.A., come da articolo 9;
- b) compensi dovuti ai componenti della C.P.A. ai sensi dell'art.14 della Legge per la partecipazione alle sedute. Ai componenti residenti fuori del Capoluogo viene riconosciuto il trattamento di missione stabilito per i funzionari dell'amministrazione regionale;



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

- c) costo delle notifiche dei provvedimenti in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo;
- d) costo del materiale di cancelleria e stampati, determinato tramite i centri di costo;
- e) costo per il mantenimento delle imprese iscritte all'Albo nel sistema informatico nazionale Camerale (secondo i tariffari vigenti);
- f) costo relativo all'uso dei locali occupati dagli uffici della C.P.A. di cui all'allegato A (canone concordato all'avvio della presente convenzione, rivalutabile annualmente in base all'apposito indice ISTAT e da rivedere nei casi di variazione degli spazi assegnati);
- g) quota di ammortamento relativa all'uso degli arredi ed attrezzature (da concordare all'avvio della convenzione, sulla base dell'elenco di cui all'allegato B e da rivedere nei casi di diversa assegnazione);
- h) quota stabilita in base al calcolo millesimale degli spazi occupati dagli uffici della C.P.A. relativa alle seguenti spese: canoni per forniture elettriche, gas e idriche, manutenzioni ordinarie, pulizia e custodia;
- i) costo delle comunicazioni telefoniche effettuate tramite centralina con programma di gestione addebiti, ovvero tramite linee dirette.

Articolo 13

1. La Regione si impegna ad inserire nel bilancio di previsione di ciascun anno uno stanziamento sufficiente a finanziare il credito netto complessivamente maturato e documentato per l'anno precedente dalla C.C.I.A.A.
2. La C.C.I.A.A. presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto, accompagnato dai giustificativi, delle spese sostenute nell'anno precedente. La Regione potrà chiedere chiarimenti e documentazione integrativa in relazione a qualunque voce del rendiconto entro 90 giorni dalla ricezione: decorso inutilmente tale termine, il rendiconto si intenderà approvato.
3. La Regione si impegna, in presenza di bilancio di previsione approvato, a corrispondere, entro il 31 marzo a titolo di acconto, un importo pari al 30% dell'ultimo rendiconto approvato.
4. La Regione si impegna a liquidare a saldo, entro e non oltre il mese di luglio, l'importo netto delle spese risultanti dal rendiconto approvato.

Articolo 14

1. Gli importi dei diritti di segreteria sugli atti e i certificati relativi all'Albo sono riscossi dalla C.C.I.A.A. e vanno a parziale compensazione delle spese rimborsabili.
2. I suddetti importi dovranno essere debitamente documentati nel rendiconto di cui al secondo comma dell'articolo 13.

3. Gli oneri relativi agli accertamenti effettuati dai Comuni in sede di revisione dell'Albo di cui agli articoli 28 e 29 della Legge saranno stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale, nel quale saranno disciplinate le modalità di espletamento della revisione medesima.

TITOLO VI **(Disposizioni transitorie e finali)**

Articolo 15

1. La presente convenzione entra in vigore il
2. Essa resta in vigore per tutto il periodo di vigenza della Legge. Le parti possono in qualunque momento promuovere la sua verifica e/o modifica, avvalendosi della Commissione di cui al successivo articolo 16.

Articolo 16

1. Per la corretta applicazione della presente convenzione, per le sue eventuali verifiche e per dirimere eventuali dubbi interpretativi, i firmatari nomineranno apposita Commissione paritetica composta da funzionari della Regione (Dipartimenti Economia e Finanza e Sviluppo Economico) e della C.C.I.A.A. (ovvero, su delega di questa, da esponenti dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio).

Articolo 17

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi nazionali e regionali in materia di artigianato.



[Handwritten signature]